

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

01. NOZIONE

L'articolo 5 del DL 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla Legge 123/2017, ha riconosciuto un credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle **Zone Economiche Speciali (ZES)**.

02. COSA SONO LE ZES

Le **Zone Economiche Speciali (ZES)** sono aree geografiche istituite al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.

Nelle aree ZES l'Autorità di governo:

applica una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese;

offre incentivi a beneficio delle aziende, attraverso strumenti di agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative.

L'Ocse ha identificato quattro diversi tipi di zone economiche speciali:

zone di libero scambio (free trade zone), presso i porti e gli aeroporti, che offrono esenzioni parziali o totali sui dazi all'import o all'export di quei beni che vengono riesportati;

export processing zone, che agevolano sì la riesportazione dei beni, ma solo di quelli che, venendo lavorati in loco, assumono un significativo valore aggiunto;

zone economiche speciali vere e proprie, che offrono appunto un pacchetto variegato di incentivi, agevolazioni e semplificazioni amministrative alle imprese che stabiliscono lì la propria sede

zone speciali industriali, che limitano le agevolazioni a un settore specifico (spesso si tratta del tessile, oppure dell'Ict) per il quale costruiscono anche infrastrutture ad hoc.

03. LE CARATTERISTICHE DELLE ZES

Per ZES si intende:

una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato;

costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale;

deve comprendere almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013;

le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES potranno beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo.

Inoltre, in Italia, con il visto **DL 91/2017** (cosiddetto **decreto sud**), è stata prevista l'applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella Zes, del credito d'imposta di cui stiamo parlando

04. PROCEDURA

Per ottenere i benefici le imprese dovranno mantenere le attività nella Zes **per almeno sette anni successivi al completamento dell'investimento** oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e non dovranno essere in liquidazione o in fase di scioglimento.

03. MISURA

Il **credito d'imposta** sarà operativo a seguito dell'istituzione della ZES e per le imprese operanti nei detti territori sarà proporzionale al costo dei beni acquistati, **entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 50 milioni di euro.**

La fruizione del credito dovrà essere autorizzata dall'Agenzia delle entrate.

04. COME UTILIZZARE IL CREDITO D'IMPOSTA E VISTO

Lo stesso andrà evidenziato nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi evidenziandolo nel **quadro U, Sezione Prima indicando il codice E5.**

Il credito va usufruito **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24.

La domanda che ci si pone è se l'obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti d'imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi.

Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i **crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali** che è anche la ratio della norma.

A parere di chi scrive si ritiene che l'obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi

*Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si invita a visionare l'apposita **scheda** nella sezione **Sanzioni tributarie.***